



N.4855/2006

Reg. Dec.

N. 1966 Reg. Ric.

Anno 2006

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1966/06, proposto da

CLEMENTE Vincenzo,

rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Coccozza ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico, 38, presso l'avv. Luigi Napolitano;

C O N T R O

IL COMUNE di SOLOFRA,

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Maria Marengi e presso lo stesso domiciliato in Piazza di Pietro, 63 Roma;

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 54 del 31 gennaio 2006, resa "inter partes".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato Comune di Solofra;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle

rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza camerale del 28 aprile 2006, il Cons.
Eugenio Mele;

Udito l'avv. Coccozza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

Il presente appello è proposto da un Consigliere comunale del Comune di Solofra e si dirige contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il primo giudice ha considerato legittimo il diniego di accesso agli atti opposto dal Comune nei confronti del suddetto Consigliere comunale.

Rileva l'appellante che aveva richiesto, nella sua specifica qualità di consigliere comunale, l'elenco delle concessioni edilizie rilasciate dal giugno 2002 al settembre 1005 e dell'elenco delle opere pubbliche appaltate dal Comune nello stesso periodo, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi e di aver avuto un diniego, in quanto non si trattava di "documenti".

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava il ricorso.

Avverso la sentenza suddetta rileva l'appellante che la stessa ha completamente ignorato la lettera dell'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che la ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, in ordine all'accesso agli atti da parte del Consigliere comunale, ha interpretato nel senso

che l'accesso ivi considerato si estende a tutti i documenti e le notizie utili all'espletamento del mandato.

Il Comune di Solofra, costituitosi in giudizio, si oppone all'appello e ne chiede la reiezione.

La causa passa in decisione all'udienza camerale del 28 aprile 2006.

L'appello è evidentemente fondato.

Va rilevato, infatti, che tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 eseguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune.

Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella

di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.

Peraltro, nella specie la richiesta non appare eccessivamente laboriosa e defatigante ed in ogni caso, nei limiti del ragionevole e del più celermente possibile, qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente.

L'appello va, perciò, accolto e l'Amministrazione comunale dovrà provvedere a rilasciare la documentazione richiesta.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna l'appellato Comune di Solofra al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 28 aprile 2006, dal Consiglio

di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di

Consiglio con l'intervento dei signori:

Lucio VENTURINI	- Presidente
Carlo DEODATO	- Consigliere
Salvatore CACACE	- Consigliere
Sergio DE FELICE	- Consigliere
Eugenio MELE	- Consigliere est.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Eugenio Mele	Lucio Venturini

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

21 agosto 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Giuseppe Testa